

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27 Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 10 DEL 08/03/2021

AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI

Responsabile: PIERBATTISTA LORIS

OGGETTO: Ampliamento di 2 GB della casella PEC cup@postcert.it

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il servizio di posta elettronica certificata del Consorzio universitario Piceno è in scadenza il 02 maggio 2022;

DATO ATTO che si rende necessario ampliare di 2GB la casella PEC cup@postcert.it sino al 2 maggio 2022;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- l'art. 36, cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO CHE:

- l'art. 26, comma 3, della I. 488/199 prevede: "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa";
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1, comma 512 della legge 208/2015 prevede che: "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell'ambito del bando di abilitazione "Servizi" categoria di abilitazione "Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)" e pertanto è possibile procedere all'affidamento tramite lo strumento di negoziazione denominato "Trattativa Diretta";

RILEVATO che:

 l'operatore economico IP TELECOM SRL Partita IVA: 02252240441 con sede ad Ascoli Piceno in S.P. MEZZINA, SNC, è l'affidatario del servizio di posta elettronica certificata a favore del Consorzio Universitario Piceno sino al 2 maggio 2022;

VISTO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale vista la natura del servizio;

CONSIDERATO che nei confronti dell'operatore economico IP TELECOM SRL si è proceduto a verificare la regolarità del DURC;

VISTE le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale rese a favore del soggetto gestore del MEPA dall'operatore economico IP

DATO ATTO che l'operatore economico IP TELECOM SRL in risposta alla negoziazione attivata nell'ambito del MEPA ha presentato un'offerta di 30,00 € oltre iva di legge per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto;

ACCERTATO che:

 la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 420/1 "SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA)" del bilancio di Previsione 2021-2023, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in oggetto sino al 2 maggio 2022;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in ragione delle motivazioni sopra indicate e in quanto la procedura de qua risponde:
 - ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;

CONSIDERATO che nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell'ANAC si precisa: «l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvito/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;

CONSIDERATO pertanto, visto il modesto importo della fornitura e la complementarietà del servizio rispetto al servizio di posta elettronica certificata, di potersi derogare al principio di rotazione anche in relazione al «grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti affidamenti (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

VISTI:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L 76/2020;
- l'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 26, co. 3 della I. 488/1999;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- il comma 512 della legge 208/2015;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

DETERMINA

- di affidare tramite trattativa diretta nell'ambito del MEPA all' operatore economico IP TELECOM SRL Partita IVA:02252240441 con sede ad Ascoli Piceno in S.P. MEZZINA, SNC, il servizio di seguito descritto:
 - a) ampliamento di 2GB della casella PEC cup@postcert.it sino al 2 maggio 2022;
 € 30,00
 - b) IVA al 22% €

6,60

Spesa complessiva massima stimata

- € 36,60
- 2) di dare atto che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 36,60 sul cap. n. 420/1 "SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA)" del bilancio di Previsione 2021-2023 per l'ampliamento di 2GB della casella PEC cup@postcert.it
 - Euro 36,60 anno 2021;

- 4) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista.
- 5) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all' Area Amministrativo Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti

Ing. Loris Pierbattista

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PIERBATTISTA LORIS

IL RESPONSABILE DI AREA PIERBATTISTA LORIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
